SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31
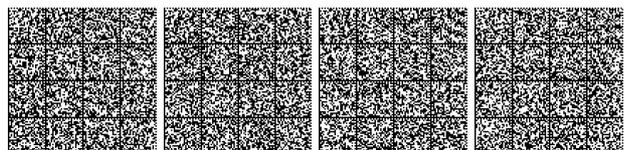
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 luglio 2019, n. **68**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'Accordo medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE

Il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;

Considerato l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'IDLI, firmato a Roma il 28 marzo 1992;

Considerato lo Scambio di lettere modificativo dell'Accordo del 28 marzo 1992 relativo alla sede dell'Istituto, firmato a Roma il 19 luglio 1993;

Considerato l'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Sezione 1

Nel presente Accordo:

(a) l'espressione «IDLO» o «Organizzazione» significa Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo;

(b) l'espressione «Governo» significa il Governo della Repubblica italiana;

(c) l'espressione «sede centrale» significa:

(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Organizzazione, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;

(ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato dell'Organizzazione col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.

(d) L'espressione «Assemblea» significa l'Assemblea delle Parti dell'IDLO prevista nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.

(e) L'espressione «Consiglio Consultivo», significa il Consiglio Consultivo dell'Organizzazione previsto nell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo del 5 febbraio 1988, come emendato.

(f) L'espressione «beni dell'Organizzazione» significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Organizzazione, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Organizzazione, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(g) L'espressione «archivi dell'Organizzazione» include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da computer, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà o in possesso dell'Organizzazione per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

(h) L'espressione «personale dell'Organizzazione» include il direttore generale e tutto il personale dell'Organizzazione nominato da lui o in suo nome.

ARTICOLO II
Sede centrale

Sezione 2

Il Governo si adopererà nel migliore dei modi per assicurare che l'Organizzazione sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

ARTICOLO III
Inviolabilità della sede centrale

Sezione 3

(a) La sede centrale è inviolabile.

(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potrà entrare nella sede centrale dell'Organizzazione per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del direttore generale.

(c) In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attività ufficiale dell'Organizzazione, il consenso del direttore generale si considererà presunto. Qualunque individuo che entri nella sede centrale sulla base di un consenso presunto del direttore generale, è obbligato, su richiesta del direttore generale, a lasciare immediatamente gli edifici.

(d) Il direttore generale impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

ARTICOLO IV
Protezione della sede centrale

Sezione 4

Le competenti Autorità italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillità della sede centrale.

ARTICOLO V
Servizi pubblici della sede centrale

Sezione 5

Per mettere in grado l'Organizzazione di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adotterà ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Organizzazione riceverà lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

ARTICOLO VI
L'organizzazione ed i suoi beni

Sezione 6

L'Organizzazione godrà dell'immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il direttore generale dell'Organizzazione vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità dalla giurisdizione non potrà essere ritenuta quale rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

Sezione 7

I beni di proprietà dell'Organizzazione ed i suoi archivi cosi come definiti nelle lettere (f) e (g) della *Sezione 1*, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine.

Sezione 8

Stanti le immunità previste nelle *Sezioni 6* e *7*, l'Organizzazione prevedrà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:

(i) controversie con il suo personale;

(ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonché controversie di carattere extra-contrattuale.
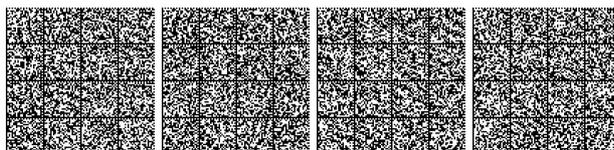
Sezione 9

In esecuzione della *Sezione 8*, l'Organizzazione predisporrà idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserirà clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialità dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovrà avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

ARTICOLO VII
Personalità giuridica

Sezione 10

Il Governo riconosce che l'Organizzazione è una organizzazione intergovernativa, con personalità giuridica internazionale e capacità di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il direttore generale abbia rinunciato all'immunità dalla giurisdizione.

ARTICOLO VIII
Comunicazione e trasporti

Sezione 11

Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Organizzazione con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente *Sezione* si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computer, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

ARTICOLO IX
Esenzione dalle imposte

Sezione 12

L'Organizzazione, le sue proprietà, redditi e beni di cui all'Art. I, *Sezione 1*, (f) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attività istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica italiana il 28 maggio 1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Sezione 13

(a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Organizzazione godrà, agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalità, operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalità.

(b) Per quanto concerne l'esenzione dall' «imposta sul valore aggiunto (IVA)» l'Organizzazione godrà della non imponibilità al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(c) L'Organizzazione sarà esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.

(d) L'Organizzazione sarà anche esentata dal pagamento delle accise sull'energia elettrica e sul gas naturale nonché dell'addizionale regionale sul gas naturale consumato dall'IDLO, con esclusione degli impianti ad uso privato.

(e) L'Organizzazione sarà esentata da diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Organizzazione per attività istituzionali. Tuttavia l'Organizzazione non chiederà l'esenzione dall'imposizione fiscale su merci importate per un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa nazionale applicabile alle Organizzazioni internazionali in Italia.

(f) L'Organizzazione sarà esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'«uso ufficiale» dell'Organizzazione, e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali ed esenzione dalle accise e dalle imposte di consumo nei limiti di contingenti stabiliti per le altre Organizzazioni internazionali già presenti in Italia.

(g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Organizzazione.

ARTICOLO X
Agevolazioni finanziarie

Sezione 14

Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l' Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, può liberamente:

(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;

(b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilità finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana o altrove;
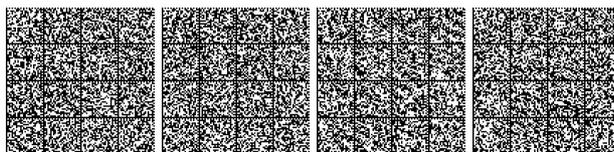
(c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

ARTICOLO XI
Assicurazioni sociali e sanitarie

Sezione 15

(a) Il personale dell'Organizzazione sarà obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorità italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.

(b) I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, è tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione o per suo conto.

(c) Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLO o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.

ARTICOLO XII
Transito e soggiorno

Sezione 16

(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana dei membri del personale dell'Organizzazione e loro famiglie, dei partecipanti ai programmi dell'Organizzazione, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalità. Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate In questa Sezione sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile.

(b) Il direttore generale comunicherà al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

ARTICOLO XIII
Rappresentanti di stati e membri del Consiglio consultivo dell'organizzazione

Sezione 17

I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Organizzazione Internazionale di Diritto per lo Sviluppo («I Rappresentanti») e i membri del Consiglio Consultivo dell'Organizzazione («I Membri del Consiglio»), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunità:

(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;

(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;

(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, nonché ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;

(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;

(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, alla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;

(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

(g) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato può applicare secondo il diritto internazionale;

(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'art. 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Sezione 18

I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Sezione 19

I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella *Sezione 17* che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alla lettera (e) della *Sezione 17*.
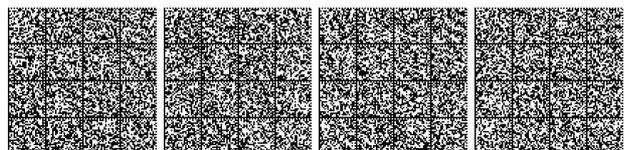
ARTICOLO XIV
Esperti e funzionari di organizzazioni

Sezione 20

Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Organizzazione, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Organizzazione o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Organizzazione e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Organizzazione per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunità necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

ARTICOLO XV
Personale dell'organizzazione

Sezione 21

Il personale dell'Organizzazione godrà nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunità:

(a) immunità da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica italiana che comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale custodia al direttore generale;

(b) immunità dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;

(c) immunità dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella *Sezione 22*, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;

(d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Organizzazione;

(e) esenzione per i membri del personale da ogni forma di imposta diretta su salari, emolumenti e indennità pagati dall'Organizzazione o per conto di essa;

(f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;

(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, libertà di detenere nel territorio della Repubblica italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica italiana o effettuare trasferimenti all'estero;

(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entra un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Organizzazione;

(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Organizzazione, avranno diritto a:

(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento della loro assunzione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione presso l'Organizzazione. L'autoveicolo non potrà essere venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello stesso in Italia;

(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;

(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.

Sezione 22

(a) Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella *Sezione* precedente, al direttore generale o all'alto funzionario che sostituisca il direttore generale durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi, immunità e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

(b) In aggiunta ai privilegi ed immunità indicati nel paragrafo (a) di cui sopra, al personale senior dell'IDLO con livello P5 o superiore, al coniuge ed ai figli minori, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni, normalmente concessi dal Governo ai membri del personale diplomatico di rango equiparato nella Repubblica italiana, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.

Sezione 23

L'Organizzazione comunicherà al Governo ogni anno la lista del suo personale nonché le eventuali variazioni.

Sezione 24

Il Governo rilascerà ai membri del personale dell'Organizzazione, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti la qualifica del titolare.
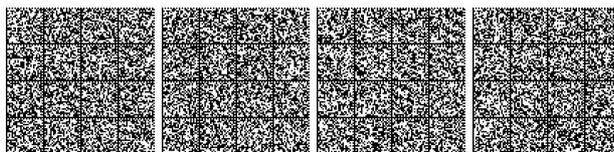
ARTICOLO XVI
Scopo dei privilegi e delle immunità e cooperazione con le autorità italiane

Sezione 25

(a) I privilegi e le immunità previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Organizzazione e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorità specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunità in tutti i casi in cui l'immunità impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Organizzazione.

(b) Le Autorità cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:

(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti;

(ii) il Presidente del Consiglio Consultivo in riferimento ai Membri del Consiglio;

(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Consultivo alle persone menzionate nell'Art. XIV e al direttore generale;

(iv) il direttore generale in riferimento ad altri membri del personale.

(c) L'Organizzazione ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunità concessi ai sensi del presente Accordo.

(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.

(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovrà, ogni qualvolta ciò sia possibile, informare il direttore generale prima dell'adozione di dette misure.

ARTICOLO XVII
Soluzione delle controversie

Sezione 26

Qualsiasi controversia tra l'Organizzazione ed il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsivoglia questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Organizzazione ed il Governo saranno risolte mediante negoziato tra le Parti.

ARTICOLO XVIII
Disposizioni finali

Sezione 27

(a) Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sarà approvato dall'Organizzazione ed in cui il Governo italiano avrà notificato all'Organizzazione l'avvenuta ratifica.

(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.

(c) Questo Accordo rimarrà in vigore per tutto il tempo che l'Organizzazione manterrà la propria sede nella Repubblica italiana se non risolto anticipatamente per concorde volontà delle parti.

(d) Il Presente Accordo tra lo Stato italiano e l'Organizzazione Internazionale di diritto per lo sviluppo sostituisce il precedente firmato a Roma il 28 marzo 1992 nonché lo scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma il 9 luglio 1993.

Pertanto all'entrata in vigore del Presente Accordo cesseranno gli effetti dell'Accordo Precedente.

Fatto a Roma il 14 giugno 2017, in duplice copia, in lingua italiana ed inglese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA	PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO
Il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	La Direttrice Generale
Amb. Pietro Sebastiani	Irene Khan

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 960):

Presentato dal sen. GIANLUCA FERRARA (M5S) il 27 novembre 2018.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 22 gennaio 2019, con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 30 gennaio 2019 ed il 6 marzo 2019.

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2019.

Camera dei deputati (atto n. 1680):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente il 19 marzo 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 marzo 2019 e il 15 maggio 2019.

Esaminato in aula il 3 giugno 2019 ed approvato il 2 luglio 2019.

19G00074
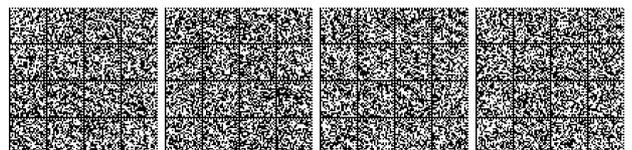
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 luglio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 278 del 25 ottobre 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Visto il decreto del 10 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2012, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria»;

Visto il decreto del 25 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 16 marzo 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria»;
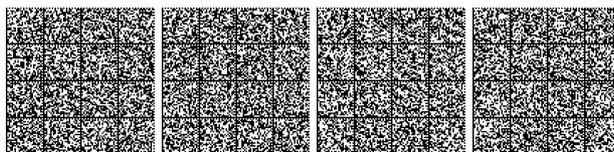
Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè e spezie, escluso il matè» individuata all'art. 4, lettera *m)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità a mezzo per in data 24 maggio 2019, prot. Mipaaft n. 37089, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Liquirizia di Calabria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la DOP «Liquirizia di Calabria»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 10 settembre 2012 e rinnovato con decreto 25 febbraio 2016 al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP con sede legale in Cosenza, corso Luigi Fera n. 79, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 10 settembre 2012 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 12 luglio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A04841

DECRETO 17 luglio 2019.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio analisi e tecnologie ambientali S.r.l., in Milano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;
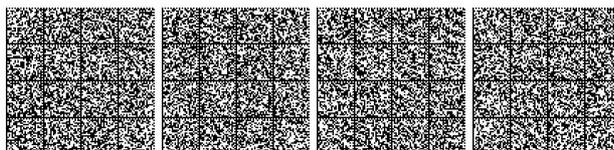
Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 19 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2015 con il quale al Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 5 maggio 2019;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 maggio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l., ubicato in Milano, via Pitagora n. 21, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

La responsabile del laboratorio è Mariachiara Burana.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 giugno 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio analisi tecnologie ambientali S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 luglio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01-R2009
Indice di Folin-Ciocalteu (adimensionale)	OIV-MA-AS2-10-R2009
pH (0_14 unità di pH)	OIV-MA-AS313-15-R2011

19A04840

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 luglio 2019.

Revoca del consiglio di amministrazione della «I.B.I.S. società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della società cooperativa «I.B.I.S. - società coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 9700500058 conclusa in data in data 16 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive è emerso che la cooperativa è stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarità riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarità: 1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto sociale le clausole mutualistiche, non ha adempiuto all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 2. la cooperativa, avendo superato i limiti dettati dall'art. 2519 del codice civile, non ha nominato l'organo preposto alla revisione legale dei conti così come previsto dall'art. 2409-*bis* del codice civile; 3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di sezione, passando a mutualità diversa da quella prevalente, presso l'albo delle società cooperative.

Considerato che alla cooperativa è stato inoltre contestato che, a seguito di precedente provvedimento di gestione commissariale disposto con d.d. del 5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017 con la ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle procedure richieste da questo ufficio con la nota ministeriale del 19 aprile 2017, n. 151200, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato adempimento in merito alla devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici.

Vista la nota n. 386621 del 9 novembre 2018 con cui questa Autorità di vigilanza comunicava a mezzo Pec, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma, del codice civile contestando il permanere delle predette gravi irregolarità;

Visto il d.d. n. 3 SGC/2019 del 25 gennaio 2019 con cui è stata disposta la gestione commissariale dell'ente con nomina di un commissario per specifici adempimenti *ex* art. 2545-*sexiesdecies*, quarto comma del codice civile nella persona del sig. Massimo Caucci, Presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa in argomento;

Preso atto dell'inadempimento del Presidente del consiglio di amministrazione dell'ente al predetto decreto direttoriale n. 3/SGC/2019 del 25 gennaio 2019, anche considerando la tardiva accettazione dell'incarico, avvenuta solo in data 5 aprile 2019 a seguito di sollecito di questa Autorità di vigilanza del 18 febbraio, inadempimento tuttora sussistente a fronte delle successive diffide ad adempiere di questa Autorità di vigilanza del 30 aprile 2019 e da ultimo del 4 giugno 2019, rimaste senza riscontro alcuno;

Vista la nota ministeriale n. 163469, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 25 giugno 2019, ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990, è stata disposta nei confronti dell'ente la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto, altresì, che entro il termine di dieci giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;

Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione affinché il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi *curricula* e dalla disponibilità all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificità della procedura come sopra illustrata;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 aprile 2019;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Giuseppe Leone;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «I.B.I.S. - società coperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, codice fiscale n. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 (codice fiscale LNEGPP78L26H501M) ed ivi domiciliato, via Antonino Pio, n. 65, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
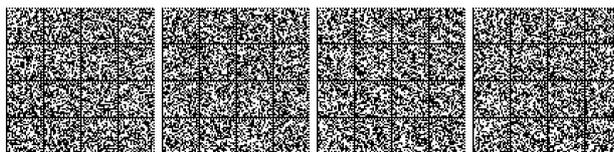
Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 luglio 2019

Il direttore generale: CELI

19A04807

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 9 luglio 2019.

Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari), concernente i procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP; visti in particolare:

il comma 1, ai sensi del quale i provvedimenti aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

il comma 2, il quale dispone che gli atti di cui al comma 1 dello stesso articolo sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità che li adottano tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari. A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

il comma 3, il quale prevede che le Autorità sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

il comma 4, ai sensi del quale le Autorità disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al medesimo articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Testo unico bancario);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Testo unico della finanza);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante l'attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante l'attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visti i regolamenti (UE) n. 1093/2010, n. 1094/2010 e n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che istituiscono le Autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati);

Visto il regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 recante «la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Considerato che l'art. 23 della legge n. 262 del 2005 indica i criteri a cui le autorità di vigilanza devono attenersi per esercitare in modo efficace ed efficiente i propri poteri regolamentari, fermo restando il perseguimento delle rispettive finalità; in tale prospettiva, il criterio del minor sacrificio degli interessi dei destinatari costituisce un'esplicitazione del principio di proporzionalità inteso come esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine;
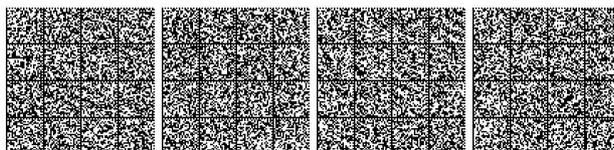
Considerato che il principio di proporzionalità richiede che le attività svolte nell'ambito dei procedimenti normativi, e in particolare le analisi di impatto e le consultazioni, siano improntate a criteri di economicità ed efficienza in funzione della rilevanza dei rischi per le finalità di vigilanza, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al terrorismo;

Considerata l'esigenza di aggiornare la disciplina dell'adozione degli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale al fine di adeguarla all'evoluzione dell'architettura e del quadro regolamentare europeo nonché di incrementare l'efficienza del processo di produzione e la qualità della normativa della Banca d'Italia;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

1) «atti di regolazione»: gli atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza della Banca d'Italia, adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ai fini del presente regolamento non sono atti di regolazione:

a) gli atti adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di vigilanza bancaria e finanziaria, risoluzione e contrasto al riciclaggio e al terrorismo;

b) i pareri, le intese e le altre valutazioni formulati dalla Banca d'Italia in relazione ad atti aventi natura regolamentare o di contenuto generale di competenza di altre Autorità;

c) i protocolli d'intesa e gli altri accordi che disciplinano i rapporti con altre Autorità;

d) gli atti di mera revisione formale di atti di regolazione in vigore;

e) le risposte a quesiti;

f) gli atti aventi finalità esclusivamente interpretativa. Quando questi atti possono determinare impatti significativi sull'attività e sull'organizzazione dei destinatari si applicano gli articoli 3, 4 e 6;

g) le richieste di informazioni effettuate in collaborazione con altre Autorità o nell'ambito di rilevazioni puntuali, diverse dalle segnalazioni di vigilanza;

h) gli atti di organizzazione interna e quelli non aventi rilevanza esterna;

i) i regolamenti adottati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

j) i regolamenti adottati ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2) «Autorità»: le istituzioni dell'Unione europea, l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), il Parlamento italiano, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e qualsiasi altra Autorità o Organismo competente a emanare atti la cui attuazione o recepimento richiede l'adozione di atti di regolazione da parte della Banca d'Italia.

3) «AIR»: l'analisi di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 5.

4) «VIR»: la verifica di impatto della regolamentazione ai sensi dell'art. 7.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità con cui la Banca d'Italia adotta gli atti di regolazione e svolge le consultazioni, l'AIR e la VIR.

Art. 3.

Consultazione

1. Le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi sono sottoposti a consultazione secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, la consultazione avviene in forma pubblica («consultazione pubblica») mediante la pubblicazione sul sito *internet* della Banca d'Italia di un documento («documento di consultazione») che chiarisce il contesto entro il quale si colloca l'atto di regolazione da adottare e le sue finalità. In particolare, il documento di consultazione contiene:

a) le motivazioni delle ipotesi di atti di regolazione o dei loro schemi;

b) le ipotesi di atti di regolazione o i loro schemi oggetto di consultazione. In caso di pubblicazione dello schema dell'atto di regolazione, la Banca d'Italia indica specificamente le disposizioni oggetto di consultazione;

c) l'AIR e la VIR eventualmente svolte;

d) le modalità e i termini per la trasmissione dei commenti.

3. Per motivate esigenze, la Banca d'Italia può adottare modalità di consultazione diverse dalla consultazione pubblica; rientra in questo ambito la consultazione ristretta alle associazioni di categoria ovvero a soggetti individuati dalla Banca d'Italia in base agli interessi coinvolti, ad esempio quando gli atti di regolazione abbiano per destinatari soggetti accomunati da interessi omogenei.

4. La consultazione può essere integrata, ove opportuno, da altre forme di confronto con i destinatari degli atti di regolazione.

5. Il termine di conclusione della consultazione è individuato in ragione della natura, della rilevanza, della complessità della materia e del rispetto dei tempi previsti per l'adozione degli atti di regolazione. Salva diversa indicazione fornita dalla Banca d'Italia, il termine è di sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della consultazione.
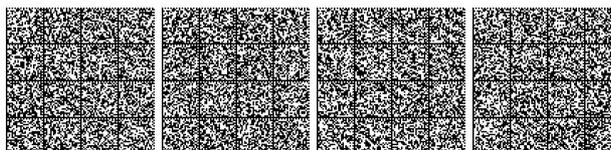
Art. 4.

Partecipazione alla consultazione pubblica

1. I soggetti interessati che intendono partecipare alla consultazione pubblica trasmettono i commenti secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. I commenti indicano specificatamente le disposizioni delle ipotesi di atti di regolazione o loro schemi in consultazione cui fanno riferimento e, se del caso, i risultati dell'AIR o della VIR su cui è basata la formulazione di tali disposizioni.

2. La Banca d'Italia può definire le modalità con cui i soggetti interessati trasmettono i commenti pubblicando un modulo apposito sul proprio sito *internet*.

3. I commenti ricevuti nell'ambito di una consultazione pubblica sono pubblicati sul sito *internet* della Banca d'Italia.

4. Il soggetto interessato può chiedere, per motivate esigenze di riservatezza, che i commenti trasmessi non siano pubblicati o siano pubblicati in forma anonima. Se la versione definitiva dell'atto di regolazione accoglie, anche parzialmente, i commenti che il soggetto interessato chiede di omettere per la pubblicazione, la Banca d'Italia rende comunque pubblici i commenti stessi in forma anonima.

5. I commenti di soggetti diversi dalle persone fisiche sono trasmessi dal legale rappresentante o da un soggetto delegato.

Art. 5.

Analisi d'impatto della regolamentazione

1. Ai fini dell'adozione degli atti di regolazione, la Banca d'Italia svolge un'AIR prendendo in esame l'impatto sui destinatari nonché sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

2. L'AIR tiene conto degli esiti della VIR eventualmente svolta.

3. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare l'AIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

Art. 6.

Esito della consultazione e adozione dell'atto

1. La Banca d'Italia valuta i commenti ricevuti durante la consultazione solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione. Essi non comportano obbligo di riscontro specifico su ogni singolo commento e non costituiscono vincolo per l'istruttoria. I commenti pervenuti successivamente alla scadenza del termine della consultazione non costituiscono oggetto di valutazione per l'adozione degli atti di regolazione.

2. Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito *internet* gli atti di regolazione adottati.

3. In occasione della pubblicazione degli atti di regolazione sottoposti a consultazione pubblica, o successivamente e comunque non oltre sessanta giorni, la Banca d'Italia dà conto, con apposito documento, che può essere redatto in forma sintetica, della valutazione dei commenti esaminati ai fini della definizione del contenuto degli atti di regolazione adottati («resoconto della consultazione»).

4. Il resoconto della consultazione può contenere l'AIR o la VIR su singoli aspetti degli atti di regolazione, qualora esse si rendano opportune alla luce dei commenti ricevuti.

5. La Banca d'Italia espone le motivazioni delle scelte di regolazione effettuate.

Art. 7.

Revisione degli atti di regolazione e VIR

1. La Banca d'Italia svolge di norma la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, su cui è stata svolta l'AIR. La Banca d'Italia può altresì svolgere la VIR sugli atti di regolazione, o loro parti, che abbiano rivelato impatti significativi sui destinatari, o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso, o per i quali è stata riscontrata l'esistenza di criticità in sede di attuazione.

2. La Banca d'Italia rende pubblici i metodi e le procedure utilizzati per effettuare la VIR, ispirandosi ai migliori standard e prassi definiti a livello nazionale e internazionale.

3. Anche alla luce dei risultati delle VIR svolte, la Banca d'Italia individua, almeno ogni tre anni, le aree regolamentari da sottoporre a revisione.

Art. 8.

Casi di deroga

1. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, può essere esclusa, in tutto o in parte, in casi di necessità e urgenza o per ragioni di riservatezza, in particolare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) eccezionali mutamenti delle condizioni di mercato, oppure specifiche esigenze di tutela delle finalità attribuite alla Banca d'Italia dall'ordinamento, impongono la tempestiva adozione di atti di regolazione;

b) la conoscenza dell'atto di regolazione prima della sua adozione può compromettere il conseguimento delle sue finalità;

c) una fonte normativa superiore impone l'adozione di urgenza di atti di regolazione oppure stabilisce un termine per la propria attuazione che non consente l'applicazione degli articoli citati.

2. L'applicazione degli articoli 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 7, può essere esclusa, in tutto o in parte, quando l'atto di regolazione:

a) si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR; oppure

b) è di mero adeguamento ad atti di altre Autorità direttamente applicabili o vincolanti.

3. L'applicazione dell'art. 5 è esclusa per gli atti di regolazione, o parti di essi, quando non comportano costi addizionali per i destinatari o, comunque, non hanno impatti significativi sui destinatari o sul sistema economico e finanziario nel suo complesso.

4. La Banca d'Italia fornisce motivazione sulla sussistenza di uno dei casi di deroga di cui al presente articolo.

Art. 9.

Panel *consultivi*

Fermi restando gli articoli 3, 4, 6 e 7, la Banca d'Italia può istituire *panel* consultivi rappresentativi degli intermediari e dei clienti per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Art. 10.

Protocolli d'intesa con altre Autorità

Per l'adozione degli atti di regolazione da adottare d'intesa, o sulla base di altri accordi comunque denominati, con altre Autorità, si applica il presente regolamento, salvo ove diversamente previsto dai protocolli d'intesa o dagli altri accordi.

Art. 11.

Proposte di delibera del CICR

1. La Banca d'Italia può sottoporre a consultazione, ai sensi dell'art. 3, le proposte di delibera per il CICR. Per motivate esigenze, la consultazione può avvenire anche congiuntamente a quella sulle ipotesi di atti di regolazione, o loro schemi, di competenza della Banca d'Italia necessarie per dar attuazione alle delibere del CICR. Resta ferma l'applicazione dell'art. 10.

2. In relazione alle proposte di delibera per il CICR e alle delibere del CICR, la Banca d'Italia può svolgere, rispettivamente, l'AIR e la VIR ai sensi degli articoli 5 e 7. Per motivate esigenze, l'AIR e la VIR possono essere svolte anche congiuntamente a quelle sugli atti di regolazione di competenza della Banca d'Italia necessari per dare attuazione alle delibere del CICR.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Banca d'Italia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento del 24 marzo 2010 di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è abrogato.

Roma, 9 luglio 2019

Il Governatore: VISCO

19A04831

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Spalato (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Maja Medic, Console onorario in Spalato (Croazia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Fiume;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Fiume;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato generale d'Italia in Fiume;
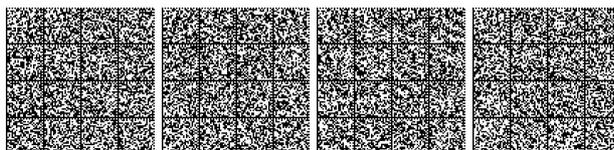
k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato generale d'Italia in Fiume e restituzione al Consolato generale d'Italia in Fiume delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro al Consolato generale d'Italia in Fiume;

p) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato generale d'Italia in Fiume, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dal Consolato generale d'Italia in Fiume e restituzione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato generale d'Italia in Fiume;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato generale d'Italia in Fiume, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dal Consolato generale d'Italia in Fiume;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato generale d'Italia in Fiume, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Fiume;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in Fiume dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A04853

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Limassol (Cipro)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Rosita Minischetti, Console onorario in Limassol (Cipro), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nicosia degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

g) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

h) vidimazioni e legalizzazioni, con esclusione di quelle per le quali sia richiesta una percezione, che pertanto rimangono di competenza esclusiva dell'Ambasciata;

i) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri, con esclusione di quelle per le quali sia richiesta una percezione, che pertanto rimangono di competenza esclusiva dell'Ambasciata;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nicosia della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Nicosia;

k) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Nicosia dello schedario dei connazionali residenti;

l) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2019

Il direttore generale: VARRIALE

19A04854

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «AquaVac Vibrio Oral e AquaVac Vibrio Immersione e Iniezione».

Estratto provvedimento n. 419 del 28 giugno 2019

Medicinali veterinari:

AQUAVAC VIBRIO ORAL - A.I.C. n. 103848;

AQUAVAC VIBRIO immersione e iniezione - A.I.C. n. 103852.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C: MSD Animal Health Centro direzionale Milano 2 - Palazzo Canova, 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento: tre variazioni IA:

B.II.b.1.a - sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito sito di confezionamento secondario;

B.II.b.2.c.1 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti esclusi il controllo dei lotti/le prove;

B.II.b.2.c.1 - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti esclusi il controllo dei lotti/le prove.

Si accettano le modifiche come di seguito descritte: sostituzione del vecchio fabbricante responsabile del rilascio lotti: Schering-Plough Limited con i due nuovi fabbricanti:

Intervet UK, Ltd., Walton Manor, Walton, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK7 7AJ, Regno Unito, e

Merck Sharp & Dohme Animal Health S.L., Poligono Industrial El Montalvo I, C/Zeppelin 6, Parcela 38, 37008 Carbajosa de La Sagrada (Salamanca), Spagna.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04842

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mepidor 20mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto provvedimento n. 420 del 1° luglio 2019

Medicinale veterinario: MEPIDOR 20mg/ml soluzione iniettabile.

Confezioni: tutte - A.I.C. n. 104953.

Titolare A.I.C.: Richter Pharma AG, Feldgasse 19 - 4600 Wels, Austria.

Oggetto del provvedimento: numero di procedura europea: PT/V/0128/001/IB/003.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica: estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da trenta mesi a tre anni.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RPC.

6.3 Periodo di validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita tre anni.

Il prodotto non contiene conservanti antimicrobici. Usare il flaconcino una sola volta. Eliminare gli eventuali residui.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04843

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Amoxicillina Global Vet Health 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini».

Estratto provvedimento n. 425 del 3 luglio 2019

Medicinale veterinario: AMOXICILLINA GLOBAL VET HEALTH 500 mg/g polvere per uso in acqua da bere per polli, tacchini, anatre e suini.

Tutte le confezioni: A.I.C. n. 104848.

Titolare A.I.C.: ditta Global Vet Health SL C/Capcanes, n. 12-baixos, Poligon Agro-Reus Reus 43206 Spain.

Oggetto del provvedimento:

numero di procedura europea: IE/V/0350/II/003/G;

numero di procedura europea: IE/V/0350/001/II/004.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

aggiunta di una confezione da 100 g - A.I.C. n. 104848039 e di una confezione da 500 g - A.I.C. n. 104848041;

modifica della durata di conservazione dopo prima apertura che diventa sette giorni;

armonizzazione del SPC tra l'originale ed i nuovi Stati membri interessati dopo Repeat Use MRP;

(numero di procedura europea: IE/V/0350/II/003/G);

viene aggiornata la sezione 4.9 posologia e via di somministrazione del SPC e la sezione corrispondente dell'etichetta/foglio illustrativo;

(numero di procedura europea: IE/V/0350/001/II/004).

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04844

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Polisulfan 100».

Estratto provvedimento n. 427 del 5 luglio 2019

Premiscela per alimenti medicamentosi: POLISULFAN 100.

Confezioni:

sacco da 10 Kg - A.I.C. n. 102466012;

sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 102466024.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. - viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, C.II.z, unforeseen: modifica dell'espressione della posologia.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi «Polisulfan 100», la modifica dell'espressione della posologia.

La variazione comporta la modifica del punto 4.9 del sommario delle caratteristiche del prodotto e del punto 8 del foglietto illustrativo che vengono autorizzati come segue:

posologia e via di somministrazione.

Somministrare per via orale, correttamente miscelato nel mangime solido.
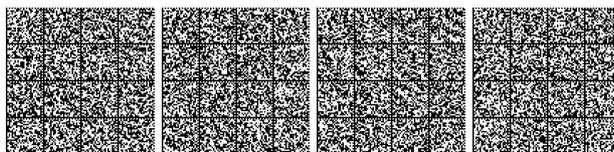
Dosaggio per suini e conigli: somministrare 50 mg di sulfadimetossina/kg di peso vivo e 20 mg di clortetraciclina cloridrato/kg di peso vivo per cinque giorni consecutivi, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{0,5 g di medicinale X p.v. degli animali da trattare (kg) / giorno}}{\text{Assunzione giornaliera di mangime (kg)}} = \text{kg POLISULFAN/T di mangime}$$

La somministrazione nel mangime medicato deve essere eseguita tenendo conto dell'assunzione giornaliera di mangime, che dipende dalle condizioni cliniche degli animali, e del peso vivo in modo da somministrare la dose prescritta.

Per assicurare la corretta posologia ed evitare sovra - o sotto-dosaggio, raggruppare gli animali da trattare in base al peso vivo, tenendo conto del consumo giornaliero di mangime, e calcolare accuratamente il dosaggio di prodotto da miscelare.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04845

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Pracetam Premix, 200mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini».

Estratto provvedimento n. 429 del 5 luglio 2019

Medicinale veterinario: PRACETAM PREMIX, 200mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini.

Confezioni e A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103592010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103592022.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.a. - via Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB, C.II.z, unforeseen.

Si autorizza per il medicinale veterinario, «Pracetam premix» 200mg/g premiscela per alimenti medicamentosi per suini, la seguente modifica: modifica dell'espressione della posologia.

Per effetto delle suddette variazioni il punto 4.9 dell'RCP e il punto 8 del foglietto illustrativo viene modificato come segue:

RCP.

4.9 posologia e via di somministrazione.

Dosaggio: somministrare 30 mg di paracetamolo/kg di peso vivo per cinque giorni consecutivi, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\textbf{0,15 g di medicinale X p.v. degli animali da trattare (kg) / giorno}}{\textbf{Assunzione giornaliera di mangime (Kg)}} = \textbf{kg PRACETAM Premix/T di mangime}$$

Foglietto illustrativo

8. posologia per ciascuna specie, via e modalità di somministrazione

Dosaggio: somministrare 30 mg di paracetamolo/kg di peso vivo per 5 giorni consecutivi, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\textbf{0,15 g di medicinale X p.v. degli animali da trattare (kg) / giorno}}{\textbf{Assunzione giornaliera di mangime (Kg)}} = \textbf{kg PRACETAM Premix/T di mangime}$$

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04846
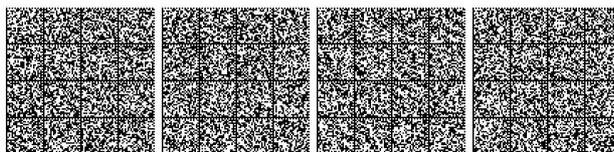
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fortekor 2,5, Fortekor flavour 5 e Fortekor flavour 20».

Estratto provvedimento n. 433 dell'8 luglio 2019

Medicinale veterinario: FORTEKOR 2,5, FORTEKOR FLAVOUR 5 e FORTEKOR FLAVOUR 20.

Confezioni: A.I.C. n. 101962.

Titolare dell'A.I.C.: Elanco GmbH Heinz, Lohmann Str. 4, 27472 Cuxhaven, Germania.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, adeguamento degli stampati alla rettifica del 5 marzo 2019C (2019) 1917, alla decisione di esecuzione C(2012) 772, della Commissione europea del 6 febbraio 2012, relativa, nel quadro dell'art. 34, della direttiva n. 2001/82/CE del Parlamento europeo e del consiglio all'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti benazepril cloridrato.

Si autorizza la variazione la quale comporta la modifica del punto 5 del solo foglietto illustrativo con l'aggiunta della seguente frase:

non usare in caso di ipotensione (bassa pressione sanguigna), ipovolemia (basso volume del sangue), iponatremia (bassi livelli di sodio nel sangue) o insufficienza renale acuta.

Lo smaltimento scorte deve essere adeguato al decreto 17 aprile 2019 (Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Fortekor e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «benazepril cloroidrato».) *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 16 maggio 2019, n. 113.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

19A04847

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193, «Attuazione della direttiva n. 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2019.

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco è altresì disponibile sul sito del Ministero della salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.salute.gov.it

1. Abbvie S.r.l.

s.r. 148 Pontina, km 52 snc - loc. Campoverde di Aprilia - 04011 Aprilia (Latina);

2. Acel Pharma s.r.l.

via Alessandro Manzoni n. 2 - 10092 Beinasco (Torino);

3. Acme Drugs S.r.l.

via Portella della Ginestra n. 9 - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

4. ACS Dobfar S.p.a.

viale Addetta n. 2a/12 - 20067 Tribiano (Milano);

5. ACS Dobfar S.p.a.

via Rossini nn. 7/9/11- 20067 Tribiano (Milano);

6. ACS Dobfar S.p.a.

Nucleo Industriale S. Atto - 64020 S. Nicolò a Tordino (Teramo);

7. ACS Dobfar S.p.a.

via Laurentina km 24,730 - 00071 Pomezia (Roma);

8. Adare Pharmaceuticals S.r.l.

via Martin Luther King n. 13 - 20060 Pessano con Bornago (Milano);

9. Alfa Omega S.r.l.

via Leonardo da Vinci n. 28 - 44100 Copparo (Ferrara);

10. Beltapharm S.p.a.

via Stelvio n. 66 - 20095 Cusano Milanino (Milano);

11. Bieffe Medital S.p.a.

via Nuova Provinciale snc - 23034 Grosotto (Sondrio);

12. Biopharma S.r.l.

via delle Gerbere nn. 20/22 - 00040 Santa Palomba - Pomezia - (Roma);

13. Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.a.

via Baviera n. 9 - 20124 Noventa Padovana (Padova);

14. Bristol Myers Squibb S.r.l.

Contrada del Ceraso - 03012 Anagni - (Frosinone);

15. Bruschettini S.r.l.

via Isonzo n. 6 - 16147 Genova;

16. C.O.C. Farmaceutici S.p.a.

via Modena n. 15 - 40019 S. Agata Bolognese (Bologna);

17. Capua Bioservices S.p.a.

strada statale Appia nn. 46/48 - 81043 Capua (Caserta);

18. Ceva Salute Animale S.p.a.

via Leopardi n. 2/C - 42025 Cavriago (Reggio Emilia);

19. Chelab S.r.l.

via Resana n. 25 - 31023 Resana (Treviso);

20. Chemicals Laif S.p.a.

via Roma n. 69 - 36020 Castegnero (Vicenza);

21. Chemifarma S.p.a.

via Don Eugenio Servadei n. 16 - 47100 Forlì (Forlì Cesena);

22. Cicieffe S.r.l.

via G. Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (Bergamo);

23. CIT S.r.l.

via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB);

24. Columbus Pharma S.r.l.

via dell'Artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

25. Corden Pharma S.p.a.

viale dell'Industria n. 3 - 20867 Caponago (Monza Brianza);

26. DHL Supply Chain S.p.a.

viale delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (Milano);

27. DOX-AL Italia S.p.a.

via Mascagni n. 6/A - 20050 Sulbiate (Milano);

28. Eigenmann & Veronelli S.p.a.

via Vigevano n. 63/a, fraz. San Martino - 28069 Trecate (Novara);

29. Eli Lilly Italia S.p.a.

via Gramsci nn. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze);

30. Eurofins Biolab S.r.l.

via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano);

31. Eurofins Biolab S.r.l.

via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena);

32. Farmila Thea Farmaceutici S.p.a.

via E. Fermi n. 50 - 20019 Settimo Milanese (Milano);

33. Fatro S.p.a.

via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano Emila (Bologna);

34. Fatro S.p.a.

via Molini Emili n. 2 - 25030 Maclodio (Brescia);

35. Ferlito Pharma S.r.l.

via Monte Bianco snc - 27010 Siziano (PV);

36. Fidia Farmaceutici S.p.a.

via Ponte della Fabbrica n. 3/A - 35031 Abano Terme (Padova);

37. Fresenius Kabi Italia S.r.l.

via Camagre nn. 41/43 - 37063 Isola della Scala (Verona);

38. Friulchem S.p.a.

via San Marco n. 23 - 33099 Vivaro (Pordenone);

39. Gammaton S.r.l.
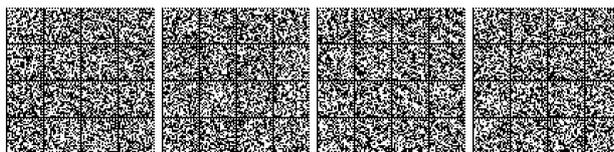
via XXIV Maggio n. 14 - 22070 Guanzate (Como);

40. Haemopharm Biofluids S.r.l.

via dell'Industria n. 6 - 23030 Tovo di S. Agata (Sondrio);

41. Haupt Pharma Latina S.r.l.

strada statale, 156, km 47,600 - 04100 Borgo San Michele (Latina);

42. ICF Industria Chimica Fine

via G. B. Benzoni n. 50 - Fraz. Scannabue - 26020 palazzo Pignano (Cremona);

43. I.M.S. Intermedi Medicinali Sintetici S.r.l.

via Venezia Giulia n. 23 - 20157 Milano;

44. Il Ceppo S.a.S.

via Monteresi n. 3 - 53035 Monteriggioni (Siena);

45. Industria Italiana Intregratori Trei S.p.a.

via Affarosa n. 4 - 42010 Rio Saliceto (Reggio Emilia);

46. Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l.

via Cassia nord n. 3 - 53014 Monteroni d'Arbia (Siena);

47. Intervet Productions S.r.l.

via Nettunense km 20,300 - 04011 Aprilia (Latina);

48. Istituto de Angeli S.p.a.

località Prulli n. 3/c - 50066 Reggello (Firenze);

49. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata

via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia (FG);

50. IZO S.r.l. a socio unico

strada statale 234 per Cremona km 28,200 - 27013 Chignolo PO (Pavia);

51. Labanalysis S.r.l.

viale Europa n. 5 - 27041 Casanova Lonati (Pavia);

52. Laboratorio Controlli Qualità di Farmaci (CFQ) - Izsler «Bruno Ubertini»

edificio 9 - piano II - via Bianchi n. 9 - 25124 Brescia;

53. Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a.

via Licinio n. 11 - 22036 Erba (Como);

54. Logistic Vercesi S.r.l.

via Emilia snc - 20060 Vignate (MI);

55. Microchem S.r.l.

via Turati n. 2 - 29017 Fiorenzuola d'Arda (Piacenza);

56. Mitim S.r.l.

via G.B. Cacciamali n. 36 - 25125 Brescia (BS);

57. Monico S.p.a.

via Ponte di Pietra n. 7 - 30173 Mestre (Venezia);

58. Neologistica S.r.l.

largo Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (Varese);

59. Neotron Pharma S.p.a.

via Stradello Aggazzotti n. 104 - 41126 (Modena);

60. PB Beltracchini S.r.l.

via S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (Milano);

61. Pfizer Italia S.r.l.

via del Commercio nn. 25/26 - 63046 Marino del Tronto (Ascoli Piceno);

62. Prime European Therapeuticals - Euticals S.p.a.

viale Milano n. 86 - 26866 Lodi;

63. PRC Ticinum LAB S.r.l.

via Bovio n. 6 - 28100 Novara;

64. Qalian Italia S.r.l.

viale del Commercio, nn. 28/30 - 41012 Carpi (Modena);

65. Research Toxicology Centre S.p.a.

via Tito Speri n. 14 - 00040 Pomezia (Roma);

66. S. M. Farmaceutici S.r.l.

via Zona Industriale - 85050 Tito Scalo (Potenza);

67. S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico S.p.a.

via G. Mazzini n. 9 - 24069 Cenate Sotto (Bergamo);

68. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a.

via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi);

69. Silvano Chiapparoli Logistica S.p.a.

via Morolense n. 1/B - 03012 Anagni (Frosinone);

70. Sterigenics Italy S.p.a.

via Marzabotto n. 4 - 40061 Minerbio (Bologna);

71. Teknofarma S.p.a.

Strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura n. 14 -10156 Torino;

72. Temmler Italia S.r.l.

via delle Industrie n. 2 - 20061 Carugate (MI);

73. Tosvar S.r.l.

via del Lavoro n. 10 - 20060 Pozzo d'Adda (Milano);

74. Tubilux Pharma S.p.a.

via Costarica nn 20/22 - 00071 Pomezia (Roma);

75. Unione Commerciale Lombarda S.p.a.

via G. Di Vittorio n. 36 - 25125 Brescia;

76. UPS Healthcare Italia S.r.l.

via Formellese, km 4,300 - 00060 Formello (Roma);

77. Vetem S.p.a.

Lungomare L. Pirandello n. 8 - 92014 Porto Empedocle (Agrigento);

78. Vétoquinol Italia S.r.l.

via Piana n. 265 - 47032 Bertinoro (Forlì Cesena);

79. XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a.

via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI);

80. Zoetis Manufacturing Italia S.r.l.

via F. Gorgone 6 s.n.c. - 95121 Catania;

81. Zoetis Manufacturing Medolla S.r.l.

via Rubadello n. 6 - 40136 Medolla (Modena).

19A04848

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-172) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
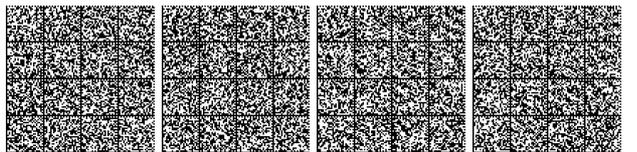
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
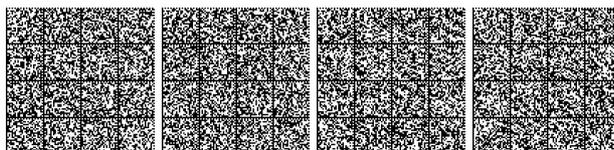
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00